Mercoledi' 12/01/2022

Fatturazione immediata e differita: le regole

A cura di: Meli e Associati

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso lâ€™emissione dellaÂ fattura immediataÂ o dellaÂ fattura differitaÂ riepilogativa di piÃ¹ operazioni.

LaÂ fattura immediataÂ Ã¨ emessa,Â per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessaÂ allâ€™atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dallâ€™effettuazione dellâ€™operazione.

Lâ€™effettuazione dellâ€™operazione ai fini Iva,Â per le operazioni nazionali,Â corrisponde:

- allaÂ data di stipula dellâ€™atto, se riguardano beni immobili,

- allaÂ consegna o spedizioneÂ del bene nelle vendite di cose mobili,

- al pagamento del corrispettivoÂ nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi vieneÂ emessa fatturaÂ o vengaÂ pagato in tutto o in parte il corrispettivo, lâ€™operazione si consideraÂ effettuata limitatamente allâ€™importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata Ã¨ sempre possibileÂ emettere unaÂ fattura differita, ai sensi dellâ€™articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta daÂ documento di trasportoÂ o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali Ã¨ effettuata lâ€™operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonchÃ© per leÂ prestazioni di servizi individuabiliÂ attraverso idonea documentazione, effettuateÂ nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puÃ² essereÂ emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni,Â entro il giorno 15 del mese successivoÂ a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dellâ€™imposta a debitoÂ nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dellâ€™operazione.

Ad esempio, in caso di piÃ¹ consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglioÂ nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in unâ€™unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di InterscambioÂ entro il 15 agosto; tale operazione entrerÃ nellaÂ liquidazione Iva del mese di luglio.